



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 2011:

LEGGE 22 LUGLIO 2011 N.108

NORME PER IL COMMERCIO, LA VENDITA E L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il commercio, la vendita e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari ed i relativi controlli.
2. Nel territorio della Repubblica di San Marino sono consentiti il commercio, il deposito, la vendita e l'utilizzo dei soli prodotti di cui al comma 1, conformi alle norme in materia in vigore nell'Unione Europea ed autorizzati dalle autorità nazionali del paese di produzione.

Art 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) prodotti fitosanitari: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:
 - 1) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - 2) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - 3) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - 4) devitalizzare vegetali o parti di vegetali indesiderati;
 - 5) limitare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali;
 - b) residui di prodotto fitosanitario o semplicemente residui: una o più sostanze, inclusi i loro metaboliti e i prodotti derivanti dalla loro degradazione o reazione, presenti nei o sui vegetali o prodotti di origine vegetale o prodotti animali destinati al consumo, o presenti altrove nell'ambiente, e derivanti dall'impiego di un prodotto fitosanitario;
 - c) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o sotto forma di prodotti industriali, incluse le impurezze derivanti dal procedimento di fabbricazione;
 - d) sostanze attive: le sostanze o i microrganismi, compresi i virus, aventi un'azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali;

- e) preparati: le miscele o le soluzioni composte da due o più sostanze, delle quali almeno una sostanza attiva, destinate ad essere utilizzate come prodotto fitosanitario;
 - f) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi frutti freschi, ortaggi e sementi;
 - g) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o sottoposti a trattamenti semplici quali la macinazione, l'essiccazione o la compressione, esclusi i vegetali definiti alla lettera f);
 - h) organismi nocivi: i parassiti dei vegetali o dei prodotti vegetali, appartenenti al regno animale o al regno vegetale, nonché i virus, i batteri, i funghi o altri agenti patogeni;
 - i) animali: gli animali di specie normalmente alimentate e allevate o consumate dall'uomo;
 - l) immissione in commercio: qualsiasi consegna a terzi; sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, esclusa la consegna per il magazzinaggio e la successiva spedizione fuori del territorio;
 - m) ambiente: l'acqua, l'aria, il suolo, le specie selvatiche della flora e della fauna e relative interrelazioni, nonché le relazioni tra tali elementi e gli organismi viventi;
 - n) prodotti fitosanitari uguali: i prodotti di identica composizione quali-quantitativa;
 - o) lotta integrata: l'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente inaccettabili.
2. Ai fini della presente legge si intendono compresi tra i prodotti fitosanitari, le sostanze e i prodotti volti a proteggere le piante ornamentali, i fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico con attività acaricida, battericida, fungicida, insetticida, molluschicida, vermicide, repellente, viricida, fitoregolatrice od altra, definiti PPO (prodotti fitosanitari per piante ornamentali).
3. Ai fini della presente legge si intende, inoltre:
- a) per coadiuvanti di prodotti fitosanitari:
 - 1) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l'azione dei prodotti fitosanitari;
 - 2) i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate;
 - b) per coadiuvanti uguali di prodotti fitosanitari:
 - 1) i coadiuvanti di identica composizione quali – quantitativa.
4. Ai fini della presente legge, infine, si intende per:
- a) Autorità Competenti: l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve UGRAA) e il Dipartimento Prevenzione (di seguito in breve DP), per proprie specifiche competenze;
 - b) Comitato di Assistenza Tecnica (di seguito in breve CAT): il Comitato istituito presso la Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura ai sensi dell'articolo 48 della Legge 20 settembre 1989 n. 96.

Art 3 (Classificazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge i prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti, in funzione dei pericoli potenziali, per i loro effetti tossicologici, ecotossicologici e fisico-chimici, vengono classificati nelle seguenti classi di rischio:
- a) MOLTO TOSSICI (T+) 1° classe tossicologica;
 - b) TOSSICI (T) 1° classe tossicologica;
 - c) NOCIVI (Xn) 2° classe tossicologica;
 - d) IRRITANTI (Xi);
 - e) ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA;
 - f) NON CLASSIFICATI.
2. L'allegato "1" alla presente legge stabilisce i contrassegni utilizzati per individuare i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti sulla base della classificazione di cui al comma 1.

Art 4

(Imballaggio ed etichettatura)

1. I prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti possono essere commercializzati soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:
 - a) progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;
 - b) non manomissibile;
 - c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
 - d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;
 - e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.
2. I prodotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti possono essere commercializzati soltanto con imballaggi e contenitori sui quali siano apposte etichette conformi alle norme in materia in vigore nell'Unione Europea ed autorizzati dalle autorità nazionali del paese di produzione
3. L'etichetta dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti non deve recare indicazioni quali «non tossico», «innocuo» o qualsiasi altra analoga indicazione; se tuttavia l'autorizzazione prevede esplicitamente l'impiego durante i periodi di presenza delle api o di altri organismi specificati e se i rischi per essi sono minimi, l'etichetta indicherà che il prodotto fitosanitario e il relativo coadiuvante possono essere utilizzati quando le api o altre specie non bersaglio sono in attività o quando le colture o le erbe infestanti sono in fiore, ovvero altre diciture analoghe intese a proteggere le api o le altre specie non bersaglio.
4. È vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri elementi figurativi che attribuiscono o possano indurre ad attribuire a tali prodotti caratteristiche, proprietà o finalità di impiego forvianti. I produttori devono fornire al commerciante le schede di sicurezza per ciascun prodotto che deve essere fornito agli acquirenti.

Art 5

(Abilitazione alla vendita)

1. Il commercio, la vendita e il deposito di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti possono essere esercitati dagli operatori economici in possesso della licenza per l'esercizio del commercio per la vendita al dettaglio o all'ingrosso di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
2. Il titolare della licenza o un dipendente responsabile devono essere in possesso dell'attestato di abilitazione alla vendita di cui ai successivi commi.
3. L'attestato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti viene rilasciato dal CAT a persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano sostenuto favorevolmente un colloquio sui seguenti argomenti:
 - a) elementi fondamentali sull'impiego civile ed agricolo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 - b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario e sul corretto smaltimento dei contenitori vuoti e delle giacenze;
 - c) nozioni sulle modalità per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego e manipolazione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 - d) nozioni sull'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
 - e) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 - f) corretta tenuta dei Registri di carico e scarico e relativa modulistica;
 - g) elementi sulla corretta conservazione e trasporto.
4. Il CAT designa per l'accertamento delle conoscenze degli argomenti di cui al comma 3 un'apposita Commissione composta da un Rappresentante della Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura che la presiede, dal Direttore dell'UGRAA o suo delegato, dal Direttore del DP o suo delegato, da un Esperto del settore del CAT e da un Esperto nominato dalle Associazioni di

Categoria del settore. La precitata Commissione trasmette al CAT i verbali con l'esito dei colloqui sostenuti, per le successive formalità relative al rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita.

5. L'attestato di abilitazione deve contenere il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.

6. L'attestato di abilitazione ha una validità di anni 5, rinnovabile a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento predisposto dall'UGRAA.

7. L'attestato di abilitazione viene rilasciato ai laureati in scienze agrarie e scienze forestali, ai periti agrari, ai laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, ai diplomati in farmacia e periti chimici o titoli equipollenti a seguito di presentazione di copia del diploma o diploma di laurea.

Art 6

(Autorizzazione sanitaria e caratteristiche dei locali destinati allo stoccaggio)

1. Il DP rilascia autorizzazione sanitaria per i locali adibiti allo stoccaggio di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti destinati al commercio e alla vendita al dettaglio o all'ingrosso.

2. La domanda di autorizzazione sanitaria per i locali destinati al deposito di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti va inoltrata al DP, mediante compilazione e presentazione di modulo di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

3. I locali adibiti al deposito devono avere le caratteristiche indicate all'Allegato 3 alla presente legge.

4. Per la detenzione di prodotti fitosanitari in forma gassosa, l'autorizzazione rilasciata dal DP, va integrata da una ulteriore specifica autorizzazione rilasciata dalla Protezione Civile.

5. Alla richiesta è allegata altresì copia dell'attestato di abilitazione alla vendita di cui al superiore articolo 5, intestato al titolare della licenza o ad un dipendente responsabile.

6. È vietato il commercio, il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti in locali adibiti al commercio deposito e vendita di prodotti alimentari.

Art 7

(Commercio e vendita)

1. Chiunque commerci e venda prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+, T, Xn e Xi deve annotare giornalmente i movimenti di merce in apposito registro di carico e scarico, predisposto dall'UGRAA in conformità al modello di cui all'Allegato 4 alla presente legge. Possono essere utilizzati anche registri informatici. Il predetto registro dovrà essere a disposizione degli organi di vigilanza.

2. Ogni vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, classificati T+, T, Xn e Xi deve essere accompagnata dalla compilazione in quattro copie del modulo conforme al modello di cui all'Allegato 5 alla presente legge.

3. Possono maneggiare i prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+, T, Xn, solo le persone munite della specifica abilitazione di cui all'articolo 5; nel caso di loro assenza i magazzini dovranno essere chiusi a chiave.

4. I prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+, T, Xn possono essere venduti esclusivamente a persone munite di attestato di abilitazione all'acquisto di cui al successivo articolo. L'accertamento dell'identità dell'acquirente avviene mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Sono vietati:

- a) il commercio, il deposito la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti allo stato sfuso;
- b) il trasporto a qualsiasi titolo di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, insieme a prodotti alimentari;
- c) la vendita ambulante di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Art 8

(Autorizzazione all'acquisto)

1. L'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+, T, Xn viene rilasciata dal CAT a soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età rientranti in una delle seguenti categorie di operatori agricoli:
 - a) operatori agricoli in possesso della licenza professionale;
 - b) operatori agricoli a tempo parziale a seguito di attestazione, convalidata dall'UGRAA, di aver svolto l'attività nel settore agricolo per almeno due anni;
 - c) operatori agricoli a tempo parziale non in grado di attestare di aver svolto l'attività nel settore agricolo per almeno due anni, a seguito di presentazione di certificato rilasciato dall'UGRAA attestante lo svolgimento di un colloquio con esito favorevole presso l'UGRAA volto a verificare le conoscenze della difesa fitosanitaria.
2. L'autorizzazione deve contenere il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.
3. L'autorizzazione ha una validità di cinque anni, rinnovabile a seguito di partecipazione ad un corso di aggiornamento predisposto dall'UGRAA.
4. L'autorizzazione, non soggetta a rinnovo, è rilasciata d'ufficio dal CAT ai laureati in scienze agrarie e scienze forestali, ai periti agrari, ai laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, ai diplomati in farmacia e periti chimici o titoli equipollenti a seguito di presentazione di copia del diploma o diploma di laurea.

Art 9

(Disposizioni circa l'utilizzo)

1. L'acquirente di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti è responsabile del loro trasporto, conservazione, destinazione di utilizzo, nonché del corretto smaltimento del prodotto scaduto e dei contenitori vuoti come indicato all'articolo 10 della presente legge.
2. I prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti di qualsiasi classe e natura devono essere conservati in armadietti metallici chiusi a chiave, ancorati solidamente in appositi ambienti, contrassegnati in modo indelebile da un teschio nero su ossa incrociate inserito in un riquadro rettangolare e dalla scritta "VELENI".
3. L'utilizzatore di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti classificati T+, T, Xn, Xi e quelli non classificati, deve annotare i trattamenti sul registro di campagna conforme al modello di cui all'Allegato 6 alla presente legge ed i trattamenti su derrate vegetali immagazzinate sui registri conformi al modello di cui all'Allegato 7 alla presente legge; i predetti registri saranno messi a disposizione dall'UGRAA.
4. La registrazione dei trattamenti dovrà avvenire entro 24 ore dall'impiego del prodotto.
5. Il registro deve essere messo a disposizione degli organi di vigilanza su semplice richiesta e deve essere conservato in azienda per almeno 5 anni.
6. L'utilizzo di prodotti fitosanitari sotto forma di gas, sia in campo che su prodotti agricoli immagazzinati è consentita solo dietro preventiva autorizzazione dell'UGRAA, sentito il parere del DP e della Protezione Civile.

Art. 10

(Smaltimento dei contenitori e delle giacenze)

1. È vietato l'abbandono, l'interramento, l'incenerimento ed in genere la dispersione nell'ambiente dei contenitori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, nonché di giacenze inutilizzabili.
2. I contenitori di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e le giacenze inutilizzabili sono consegnati all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, o ad altri operatori autorizzati, al fine di un razionale smaltimento o recupero, nel rispetto delle norme in materia di rifiuti.

Art 11
(*Vigilanza*)

1. L'UGRAA, quale autorità di vigilanza sul commercio, la vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, esplica la propria attività di controllo sia presso le rivendite sia presso gli utilizzatori degli stessi.
2. Le tipologie di controlli effettuati presso le rivendite riguardano:
 - a) la presenza di soli prodotti autorizzati;
 - b) la corretta conservazione degli stessi;
 - c) conformità delle etichette e delle confezioni;
 - d) la vendita da parte di personale autorizzato;
 - e) la corretta tenuta dei registri di carico scarico e della relativa modulistica.
3. Le tipologie di controlli effettuati presso gli utilizzatori riguardano:
 - a) possesso dell'abilitazione all'uso di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 - b) l'utilizzo di soli prodotti autorizzati così come indicati nell'articolo 1;
 - c) impiego non conforme di prodotti autorizzati;
 - d) rispetto delle precauzioni di sicurezza personale;
 - e) corretta tenuta del registro dei trattamenti;
 - f) corretto smaltimento dei vuoti e delle giacenze, come indicato all'articolo 10 della presente legge.
4. Il DP, quale autorità di vigilanza sulla idoneità dei locali, qualora verifichi che siano venuti a mancare i requisiti in base ai quali era stata rilasciata l'autorizzazione dei locali, prevista all'articolo 6, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 16, può procedere alla revoca dell'autorizzazione stessa.
5. Il DP, prima di procedere alla revoca, in funzione delle carenze riscontrate può emanare altresì, prescrizioni o disposizioni immediatamente esecutive che fissino un congruo termine di tempo per porre rimedio alle carenze riscontrate.
6. In caso di revoca il DP ne darà comunicazione all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, all'UGRAA. e al CAT che procederà alla revoca dell'abilitazione di cui all'articolo 5.

Art.12
(*Conformità tecnica delle macchine erogatrici ad uso agricolo*)

1. Le macchine irroratrici utilizzate per la distribuzione dei prodotti disciplinati dal presente decreto delegato, sono soggette all'attività di controllo e verifica funzionale periodica.
2. Per controllo e verifica funzionale delle macchine si intende l'insieme di attività finalizzate alla verifica e all'attestazione della corretta funzionalità meccanica ed operativa delle diverse tipologie di macchine utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti nelle coltivazioni agrarie.
3. L'attività di controllo e verifica di cui ai superiori commi è di competenza del CAT, che emanerà uno specifico regolamento in materia.

Art 13
(*Informativa*)

1. Annualmente l'UGRAA fornirà al DP l'elenco dei principi attivi commercializzati nelle rivendite autorizzate.
2. L'informativa è finalizzata ad indirizzare le ricerche sulle matrici ambientali ed alimentari di eventuali residui di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, così come previsto da specifiche norme di attuazione.

Art 14
(*Deroghe*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti fitosanitari definiti PPO, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

Art 15
(*Norme transitorie*)

1. Viene concesso agli interessati un periodo di mesi 18, dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarsi alle disposizioni contenute nella stessa.
2. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le scorte dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, giacenti presso le attività di rivendita e presso gli utilizzatori dovranno essere segnalate all'UGRAA che valuterà l'eventuale smaltimento o impiego se possibili.

Art 16
(*Sanzioni*)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve le competenze previste dalle vigenti norme in materia di sanzioni amministrative l'UGRAA è competente ad applicare le sanzioni amministrative sulla base dell'attività di vigilanza di cui al superiore articolo 11.
2. La mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1-4-5-6-7-8-9 comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:
 - a) in caso di vendita di prodotti non autorizzati dalle competenti autorità nazionali di cui all'articolo 1 da €1.000,00 a €3.000,00;
 - b) in caso di vendita di prodotti in imballaggi non conformi di cui all'articolo 4 da €200,00 a €500,00;
 - c) in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all'articolo 4 da €200,00 a €500,00;
 - d) in caso di vendita di prodotti in attività prive di autorizzazioni o in locali facenti parte dell'attività non corrispondenti a quelli autorizzati di cui all'articolo 6 da €1.000,00 a €3.000,00;
 - e) in caso di vendita di prodotti da parte di personale non munito dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 5 da €300,00 a €1.000,00;
 - f) in caso di scorretta tenuta dei registri di carico scarico di cui all'articolo 7 da €200,00 a €500,00;
 - g) in caso di vendita di prodotti a persone prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 da €1.000,00 a €3.000,00;
 - h) in caso di conservazione non corretta dei prodotti di cui all'articolo 9 da €300,00 a €1.000,00;
 - i) in caso di scorretta tenuta registro trattamenti di campagna e trattamenti derrate alimentari di cui all'articolo 9 da €200,00 a €500,00;
 - l) in caso di utilizzo di gas senza autorizzazione di cui all'articolo 8 comma 2 da €4.000,00 a €8.000,00;
 - m) in caso di vendita di prodotti in locali che hanno perso i requisiti richiesti di cui all'articolo 6 da €300,00 a €1.000,00.
3. La facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento della metà della sanzione erogata.
4. Nel caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate tanto nel minimo quanto nel massimo e non è consentito l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 comma 1 lettera a) Legge n.68/89. In caso di recidiva il CAT può procedere alla sospensione dell'abilitazione di cui all'articolo 5 per un periodo da tre a novanta giorni.

Art 17
(Norme di attuazione)

1. Con regolamento del Congresso di Stato potranno essere stabilite disposizioni esecutive di quelle contenute nella presente legge.
2. I competenti Uffici della Pubblica Amministrazione potranno emettere eventuali circolari applicative delle disposizioni contenute nella presente Legge e nell'eventuale regolamento di cui al comma precedente.
3. Gli Allegati di cui alla presente legge potranno essere modificati mediante decreto delegato.

Art 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 22 luglio 2011/1710 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

ALLEGATO 1

Classificazione per gli effetti tossicologici, ecotossicologici e fisico-chimici



Molto tossico (T+)



Tossico (T)



Nocivo (Xn)



Irritante (Xi)



Non classificato m.c.p. (--)



Non classificato (--)



Pericoloso per l'ambiente (N)



Altamente infiammabile



Corrosivo



Comburente



Esplosivo

ALLEGATO 2

*DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER LOCALI ADIBITI ALLO STOCCAGGIO DI
PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI*

Il sottoscritto/a

COGNOME NOME

nato/a a _____ il _____

residente a _____ in

Via _____ n. _____

☎ _____

IN QUALITÀ DI

TITOLARE

dell'Impresa Individuale denominata _____

Codice Operatore Economico n, _____

con sede legale a _____ in

Via _____ n. _____

☎ _____

LEGALE RAPPRESENTANTE

della Società denominata _____

con sede legale a _____ in

Via _____ n. _____

☎ _____

CHIEDE

il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SANITARIA per lo stoccaggio di

FITOSANITARI

COADIUVANTI DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CLASSIFICATI

MOLTO TOSSICI

TOSSICI

NOCIVI

IRRITANTI

NON CLASSIFICATI

nei locali siti in in Via _____ n. _____,

(DI PROPRIETÀ DI _____)

DICHIARA

► DI AVER AFFIDATO L'INCARICO DI RESPONSABILE ALL'ESERCIZIO DEL DEPOSITO E/O DEL
LOCALE DI VENDITA

Al Sig./Sig.ra

COGNOME NOME

nato/a a _____ il _____

residente a _____

in Via _____ n. _____

TITOLO DI STUDIO _____

CONSEGUITO PRESSO L'ISTITUTO _____

_____ ANNO SCOLASTICO _____

DICHIARA, INOLTRE, DI ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA

N. 1 COPIE DELLA PLANIMETRIA DEI LOCALI IN SCALA NON INFERIORE A 1/500 DEL LOCALE
ADIBITO AL COMMERCIO, ALLA VENDITA E AL DEPOSITO

AUTODICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI INCARICO DI RESPONSABILE ALLA GESTIONE (SE PERSONA
TITOLARE - PERSONA FISICA - DELLA DITTA)

COPIA DELLA ABILITAZIONE ALLA VENDITA , RILASCIATA DAL COMITATO DI ASSISTENZA TECNICA

(*) FIRMA _____

DICHIARO

SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA'

“DI AVER ACCETTATO L'INCARICATO DI RESPONSABILE ALL'ESERCIZIO

(NEI LOCALI SITI IN VIA _____ N. _____)

DELL'ATTIVITÀ DI DEPOSITO, COMMERCIO E/O VENDITA DI

PRODOTTI FITOSANITARI E/O RELATIVI COADIUVANTI AFFIDATOMI

DAL/DALLA SIG./SIG.RA _____

NELLA SUA QUALITÀ DI TITOLARE DELL'ATTIVITÀ”

ALLEGATO 3

Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

1 – Ubicazione dei locali

1.1 - I locali sotterranei o seminterrati non possono essere adibiti a deposito per la vendita o a deposito per lo smistamento.

2 – Caratteristiche dei locali

2.1 - I locali devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a 2,70 metri.

2.2 - Le pareti devono essere piastrellate e/o trattate con pitture idrorepellenti facilmente lavabili fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri.

2.3 - I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni.

I locali devono avere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali stessi. Qualora invece non siano presenti soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento stagno, di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da residui di prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti nella rete fognaria. Tale cisterna deve essere posto all'esterno dei locali di stoccaggio.

2.4 - L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrate che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria, pari ad 1/8 della superficie pavimentata. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo. Il sistema di ventilazione forzato deve essere dotato di specifico termostato per il blocco dell'aspirazione a temperatura superiore a 45° C.

2.5 – La porta di accesso ai locali autorizzati per il deposito, dovrà indicare in maniera visibile la destinazione d'uso del locale stesso.

2.6- Le scaffalature utilizzate all'interno dei magazzini di deposito devono essere in metallo ed essere ancorate saldamente alle pareti.

3 - Caratteristiche degli impianti.

3.1 - L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. Le protezioni contro il contatto accidentale (“messa a terra” coordinata con “interruttore differenziale”) vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.

Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.

3.2 - L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali. È vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas. Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

4 - Stoccaggio dei prodotti

Nei locali di deposito e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e di mangimi.

I prodotti molto tossici, tossici e nocivi devono essere tenuti separati dagli altri prodotti, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto.

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

Nei locali di deposito e vendita non devono essere eseguite operazioni diverse dalla semplice movimentazione dei preparati commerciali.

5 - Operazioni di bonifica

I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni è necessario provvedere immediatamente alla bonifica del settore interessato.

Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite).

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente.

6 - Dotazioni varie da tenersi in locali separati rispetto ai magazzini e locali di movimentazione

6.1 - Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici. I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

6.2 - Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina.

6.3 - Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale. Deve essere installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.

UGRAA
REGISTRO DI CARICO E SCARICO
DEI “PRODOTTI FITOSANITARI e RELATIVI COADIUVANTI”

ENTRATE			USCITE		
Data	Nome commerciale	Quantità	Data	Nome commerciale	Quantità

**MODULO PER LA VENDITA DI "PRODOTTI FITOSANITARI"
e RELATIVI COADIUVANTI**

Timbro del Rivenditore

Autorizzazione alla vendita n° _____

Licenza n° _____

GENERALITA' DELL'ACQUIRENTE O RAGIONE SOCIALE

Indirizzo _____

AUTORIZZAZIONE "Acquisto e utilizzazione" n° _____

"PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI"

<i>NOME COMMERCIALE</i>	<i>CLASSE</i>	<i>QUANTITA</i>	<i>DESTINAZIONE</i>

N.B. L'acquirente dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti è responsabile a tutti gli effetti della loro conservazione, destinazione e utilizzo "art. 10 della presente Legge".

Firma dell'acquirente

Firma del rivenditore

Data _____

4 copie: Rivenditore - Acquirente – Dipartimento Prevenzione - Uff. Gestione Risorse Ambientali ed Agricole

Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole
Repubblica di San Marino

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CAMPAGNA ANNO.....

Il presente registro dovrà essere riconsegnato all'Uff. Gestione Risorse Ambientali ed Agricole al termine dell'annata agraria (non oltre il 31 novembre)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CAMPAGNA

Il presente Registro è composto da 6 colonne numerate nelle quali, per ogni trattamento eseguito, verrà riportato quanto segue:

Colonna n° 1: Giorno in cui si è trattato

Colonna n° 2: Tipo di coltura trattata

Colonna n° 3: Dimensione dell'appezzamento sul quale è distribuito il prodotto

Colonna n° 4: Nome commerciale del prodotto utilizzato

Colonna n° 5: Quantità del prodotto utilizzato (specificare l'unità di misura: grammi (g), *etti* (hg), *chili* (kg))

Colonna n° 6: Si riporta l'eventuale periodo di carenza riferito alla coltura trattata, indicato nella confezione del prodotto

La carenza può anche essere indicata nella confezione come «*sospensione prima della raccolta*»

NOTA BENE: Qualora si utilizzino più prodotti contemporaneamente per lo stesso trattamento, si devono indicare i nomi commerciali, i pesi e i periodi di carenza per ciascun prodotto utilizzato.

Esempio:

1 DATA DEL TRATTAMENTO	2 COLTURA	3 SUPERFICIE TRATTATA	4 PRODOTTO UTILIZZATO	5 CHILOGRAM MI UTILIZZATI	6 CARENZA
10/5	VITE	5000 m ²	Aldebaran	1 kg	28 gg

Il nome del prodotto
è inesistente

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CAMPAGNA

Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole
Repubblica di San Marino

Ragione sociale o Cognome e nome.....

1 DATA DEL TRATTAMENTO	2 COLTURA	3 SUPERFICIE TRATTATA	4 PRODOTTO UTILIZZATO	5 CHIOGRAMMI UTILIZZATI	6 CARENZA

REGISTRO DEI TRATTAMENTI DI CAMPAGNA

1 DATA DEL TRATTAMENTO	2 COLTURA	3 SUPERFICIE TRATTATA	4 PRODOTTO UTILIZZATO	5 CHILOGRAMMI UTILIZZATI	6 CARENZA

ALLEGATO 7
ART. 9

**Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole**
Repubblica di San Marino

REGISTRO DEI TRATTAMENTI SU DERRATE VEGETALI IMMAGAZZINATE

Ragione sociale o Cognome e nome Licenza n°

Sede sociale o domicilio

Ubicazione dell'azienda

Data del trattamento	Nome commerciale del prodotto fitosanitario	Varietà trattata	Quantità trattata	Chilogrammi utilizzati	Carenza